



**ISTITUTO COMPRESIVO DI S. GIACOMO**  
*con lingua d'insegnamento slovena*  
**VEČSTOPENJSKA ŠOLA PRI SV. JAKOBU**  
*s slovenskim učnim jezikom*  
 via - ul. Frausin, 12  
**34137 TRIESTE - TRST**

tel. 0403481599; fax. 0403475993 - C.F./D.P.: 80016760326

Prot. n. 1212/A1-6



**DOPOLNILNA ŠOLSKA DELOVNA POGODBA**  
**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

Dne 28. junija 2019 ob 11.00 na sedežu Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu v ulici L. Frausin, 12 je bila sklenjena dopolnilna delovna pogodba Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu za š.l. 2018/19 med:







*Il giorno 28 giugno 2019 alle ore 11.00 presso la sede dell'Istituto Comprensivo di San Giacomo sita in via L. Frausin, 12 viene stipulato il presente contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo di San Giacomo per l'a.s. 2018/19 tra:*

JAVNA POGODBENA STRAN  
 PARTE PUBBLICA

Ravnatelj / Il Dirigente Scolastico

.....  

SINDIKALNA POGODBENA STRAN  
 PARTE SINDACALE

ESP	Alenka Dobrila	.....  
RSU	Alenka Devetta	.....  
	Alessio Krevatin	.....  

OZEMELJSKO	CGIL	Sig. Matteo Slataper	.....  
PRISTOJNI ŠOLSKI	CISL	Sig.	.....
SINDIKATI	UIL	Sig.	.....
SINDACATI	GILDA	Sig.	.....
SCUOLA	SNALS	Sig.	.....
TERRITORIALI			.....

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**  
**A.S. 2018/19**

**TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo di San Giacomo / Večstopenjska šola pri Sv. Jakobu" di Trieste.
2. Il presente contratto per la parte normativa dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/21, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento, a richiesta anche di un singolo componente del tavolo delle trattative, a seguito di accordo scritto tra le parti.

**Art. 2 – Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

**Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto**

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento o qualora una delle parti ne faccia la richiesta.

**TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

**CAPO I - RELAZIONI SINDACALI**

**Art. 4 – Obiettivi e strumenti**

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
  - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

**Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.


2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente Scolastico comunica il monte ore dei permessi sindacali utilizzabili dalla RSU (25 min e 30 sec. X numero personale in ruolo).
4. Il Dirigente Scolastico indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
5. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

#### **Art. 6 – Informazione**

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
  - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
  - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
  - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### **Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
  - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
  - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
  - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
  - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
  - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
  - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
  - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da



- quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

### **Art. 8 – Confronto**

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
  - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
  - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

## **CAPO II - DIRITTI SINDACALI**

### **Art. 9 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ogni plesso, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. L'albo sarà agibile ed in posizione di passaggio nonché d'idonee misure.
2. L'affissione del materiale, senza alcun visto preventivo del Dirigente Scolastico, è a cura della RSU e dei sindacati dei lavoratori dell'istituzione scolastica. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno e ne assicura la tempestiva affissione all'albo.
4. La RSU può usufruire degli strumenti (fotocopiatrici, fax, computer e telefono) di proprietà dell'istituzione scolastica con modalità ed orario concordato con il Dirigente Scolastico.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato presso la sede dell'istituto, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

### **Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

#### **Art. 14 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

### **TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

#### **Art. 15 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda i necessari requisiti.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

#### **Art. 16 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione**

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

### **TITOLO QUARTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

#### **Art. 17 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

#### **Art. 18 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di

interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Allo scopo di favorire la reale fruizione di un diritto soggettivo e contrattuale, nel caso di assemblee territoriali, il Dirigente Scolastico autorizzerà il personale ad uscire fino a 30 minuti (15 nel territorio d'Istituto in base alla lontananza della sede) prima dell'orario previsto di inizio dell'assemblea per permettere il raggiungimento della sede dell'incontro.
7. Analogamente, autorizzerà il personale a rientrare fino a 30 minuti dopo l'orario previsto per il termine dell'assemblea, fermo restando il tetto di 10 ore individuali annue per la partecipazione alle assemblee.
8. Per le assemblee territoriali al personale docente in servizio in più scuole sarà comunque data la possibilità di partecipare ad una delle assemblee programmate per le scuole di servizio, a scelta dell'interessato.
9. Possono essere indette assemblee sindacali al di fuori dell'orario di servizio concordando con il Dirigente Scolastico il giorno (libero da impegni pomeridiani) e l'uso di un locale idoneo; non vale in tal caso il limite di 6 giorni di preavviso per la convocazione dell'assemblea.
10. Per il personale ATA si prevede la sostituzione di coloro che richiedono la partecipazione all'assemblea con le unità in servizio anche presso altre sedi e che non hanno espresso la volontà di partecipare, rispettando il principio della rotazione.
11. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso della sede dell'Istituto Comprensivo e il funzionamento del centralino telefonico per cui n. 1 (una) unità di personale ausiliario e n. 1 (una) unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

#### **Art. 11 – Procedure in caso di sciopero**

1. Il Dirigente Scolastico, in occasione degli scioperi indetti dalla RSU e/o dalle OO.SS. nazionali, applicherà le procedure previste dall'art. 2 dell'allegato al CCNL 1998/2001, in attuazione della legge 146/90 e seguenti.
2. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico **invita**, in forma scritta, il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
3. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.

#### **Art. 12 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990**

1. Il numero delle unità del personale ATA da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

#### **Art. 13 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.



personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

## **TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

### **PARTE Iª – PERSONALE DOCENTE**

#### **Articolo 19 – Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro di ciascun docente è su 5 giorni. I docenti in regime di part time verticale avranno l'orario distribuito su 3 giorni se il part time copre il 50% dell'orario intero, 4 giorni se lo supera, salvo motivate eccezioni.
2. L'orario delle lezioni sarà configurato in base ai criteri generali deliberati dal Consiglio d'Istituto ed ai criteri didattici proposti dal Collegio dei Docenti.
3. Fino alla nomina dell'eventuale supplente, verranno utilizzati i docenti che hanno ore a disposizione a causa della riduzione oraria delle lezioni. La richiesta di restituzione dall'Amministrazione delle ore di cui sopra deve essere fatta, quando possibile, almeno 48 ore prima.

#### **Articolo 20 – Ferie, festività soppresse, permessi brevi e permessi retribuiti.**

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere concessi permessi brevi della durata massima di due ore e comunque non superiore alla metà dell'orario della giornata. Il recupero avverrà su richiesta dell'amministrazione/su proposta del docente entro due mesi.
2. All'occorrenza i docenti possono usufruire anche dello scambio di orario che deve avvenire nella stessa giornata. La richiesta va proposta al DS con almeno due giorni di anticipo, e deve essere sottoscritto dai due docenti.
3. La concessione delle giornate di ferie previste dalla normativa, avverrà alle seguenti condizioni:
  - a. possibilità di fruire dei sei giorni di ferie di cui all'art. 13 comma 9 capo III del CCNL 2006-2009 senza oneri per l'amministrazione.
4. La richiesta di ferie dovrà in ogni caso pervenire almeno tre giorni prima della fruizione, e non potrà interessare giornate in cui sono previsti impegni collegiali inderogabili (scrutini ed esami).
5. Nel caso in cui due o più docenti presentino domanda di ferie per lo stesso giorno nell'attribuzione si adottano, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a. si privilegia chi ha goduto di un numero inferiore di ferie;
  - b. si considera l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. I docenti possono fruire di 9 giorni di Permessi retribuiti, di cui all'art. 15 comma 1 e comma 2 del CCNL, per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

#### **Articolo 21 – Attività di recupero e sostegno di cui al DM 80/2007 e alla OM 92/2007**

1. I corsi di recupero e potenziamento saranno tenuti prioritariamente da docenti interni sulla base della disponibilità dichiarata.
2. Tutta l'attività di recupero e potenziamento dovrà essere attivata secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio di classe e di Interclasse.

### **PARTE IIª – PERSONALE ATA**

#### **Articolo 22 – Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro è, di norma, di 7 ore e 12 minuti su cinque giorni come previsto dall'art. 51 del

CCNLS 2005.

2. Il personale è assegnato ai vari turni (mattina – pomeriggio) prioritariamente in base alle esigenze del P.T.O.F. ed alla professionalità necessaria durante il turno di servizio.
3. I turni e gli orari di lavoro giornalieri assegnati a ciascun dipendente sono definitivi, solamente in situazioni eccezionali sono modificabili.
4. Presso la sede dell'Istituto vi sono le condizioni per l'applicazione dell'art. 55 CCNL 2007.
5. A richiesta degli interessati e per motivi personali è possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro previa richiesta ed autorizzazione da parte del Direttore SGA.
6. Nel caso di assenze (anche nel caso di sostituzione di collega in altro plesso) il personale in servizio potrà intensificare, durante il proprio turno, il lavoro. Per ogni intensificazione saranno corrisposte due ore aggiuntive.

#### **Art. 23 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
  - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni, per i collaboratori scolastici;
  - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.
3. Possono essere comunque concessi 10 minuti di flessibilità prima dell'orario stabilito e 10 minuti dopo.

#### **Articolo 24 – Lavoro straordinario**

1. Qualsiasi tipo di lavoro straordinario e plus-orario, per avere validità, deve essere autorizzato e firmato dal Direttore o dal Dirigente su apposito modello anche a posteriori con l'indicazione della motivazione.
2. Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno prese in considerazione.
3. Il recupero del lavoro straordinario con riposi compensativi potrà aver luogo nei giorni di sospensione dell'attività didattica, garantendo comunque la funzionalità operativa del servizio.


#### **Articolo 25 – Permessi e ritardi**

1. I permessi, fruiti secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del vigente CCNL 2006-2009 **devono** essere concessi al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2. Salvo motivi improvvisi e imprevedibili, i permessi vanno richiesti almeno entro il giorno precedente la loro fruizione e sono concessi salvaguardando l'efficacia del servizio.
3. Le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici si riconducono alla disciplina di cui all'art. 33 del CCNL Istruzione e Ricerca dd. 19 aprile 2018 ferma restando la possibilità per il personale di usufruire dei permessi brevi.

#### **Articolo 26 – Rilevazione e accertamento dell'orario di lavoro e informazione**

1. Gli atti dell'orario e il controllo della presenza sono di pertinenza del DS su proposta del DSGA.
2. Il riepilogo dei crediti o dei debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun interessato entro il mese successivo.

#### **Articolo 27 – Chiusura pre-festiva e sabati del periodo estivo**





1. Per la chiusura pre-festiva si fa riferimento alle decisioni dell'assemblea del personale ATA di inizio d'anno. Il recupero di tali giornate di chiusura prefestiva avverrà con attività di formazione, ore prestate o da prestare in eccedenza all'orario d'obbligo, ferie e festività soppresse, a scelta del lavoratore.

### **Articolo 28 – Ferie e festività soppresse**

1. Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento delle ferie e delle festività soppresse si procede nel seguente modo:
  - a. le richieste di ferie e di festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, acquisito il parere del DSGA, o direttamente da quest'ultimo su delega del Dirigente.
  - b. Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile; entro la fine di maggio sarà predisposto il piano delle ferie e delle festività soppresse, tenendo in considerazione i seguenti elementi:
    - le ferie devono essere fruito, di norma, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica ed entro il termine dell'anno scolastico (31 agosto) e comunque non oltre il mese di aprile dell'anno successivo;
    - a ciascun dipendente deve essere assicurato il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto;
    - fino al termine degli Esami di stato dovrà essere garantita la presenza di almeno 1 assistente amministrativo e di 1 collaboratore scolastico, la cui presenza è necessaria per il regolare svolgimento degli esami.
    - dal termine delle attività didattiche, con esclusione dell'ultima settimana di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantito dalla presenza minima di:
      - 1 assistente amministrativo;
      - 1 collaboratore scolastico.
  - c. Nel caso in cui le richieste del personale di una stessa qualifica non dovessero soddisfare i criteri di cui ai punti 3) e 4) il DSGA informerà il personale interessato di tale situazione e inviterà il medesimo a modificare in modo volontario la richiesta; se la situazione continuerà a non soddisfare i criteri di cui al punto 3) e 4) sarà adottato il criterio della rotazione annuale estraendo a sorte la lettera dell'alfabeto dalla quale iniziare.
  - d. Il piano delle ferie sarà pubblicato entro 30 giorni dalla scadenza delle domande.
  - e. Il Direttore SGA, su richiesta e con il consenso del personale interessato, potrà autorizzare lo scambio del turno di ferie tra il personale della medesima qualifica e, purché funzionale al servizio, anche il cambio del periodo concordato.
  - f. L'eventuale variazione d'ufficio del piano ferie può avvenire solo per motivate ed inderogabili esigenze di servizio.
  - g. Le festività soppresse sono fruito nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono.

### **Art. 29 - Disposizioni varie**

1. L'ufficio di segreteria, in quanto supporto tecnico all'azione didattica, dovrà esprimersi con azioni amministrative coerenti con le finalità e gli obiettivi della scuola e del suo P.T.O.F., nonché di collaborazione con gli organismi del territorio.
2. La trasparenza dell'azione amministrativa e il diritto di accesso saranno rigorosamente ispirati alla L. 241/90 e successive modifiche, e garantiti già in partenza con la pubblicità della maggior parte degli atti, esclusi ovviamente quelli contenenti dati sensibili.
3. Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, il personale in servizio nelle sedi che resteranno chiuse presterà (a conclusione delle pulizie finali) servizio presso la sede centrale.

### **PARTE IIIª – Utilizzo strumentazioni tecnologiche**

#### **Art. 30 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario**

### **diverso da quello di servizio**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico entro le ore 16.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
3. Il personale è tenuto alla lettura delle comunicazioni dall'inizio dell'orario di servizio del 1° giorno lavorativo successivo.

### **Art. 31 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

## **TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

#### **Art. 32 – Fondo per il salario accessorio**

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
  - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
  - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.
3. Ogni singola attività svolta potrà essere compensata a carico di un'unica fonte di finanziamento del FMOF.

#### **Art. 33 – Fondi finalizzati**

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

**A) Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	N.	PARAMETRO FINANZIARIO (Lordo Stato)	FINANZIAMENTO SPETTANTE (Lordo Stato)	FINANZIAMENTO SPETTANTE (Lordo dipendente)
<b>FIS (art. 88)</b>				
Let. a) per ciascun punto di erogazione del servizio	7	2.602,76 €	18.219,32 €	13.729,71 €
Let. b) per ciascun' unità di personale in O.D.	35	337,03 €	11.796,05 €	8.889,26 €
Lott. c) per ciascun docente in O.D. sc. secondarie	0	413,00 €	0,00 €	0,00 €
arrotondamento MIUR			0,84 €	0,63 €
<b>Totale F.I.S.</b>			<b>30.016,21 €</b>	<b>22.619,60 €</b>
<b>FUNZIONI STRUMENTALI (art. 33)</b>				
Quota fissa per ogni istituzione scolastica	1	1.714,34 €	1.714,34 €	1.291,89 €
Quota aggiuntiva per ogni complessità organizzativa	1	767,24 €	767,24 €	578,18 €
Ulteriore quota per ogni docente in O.D. inclusi docenti di sostegno	27	44,91 €	1.212,57 €	913,77 €
arrotondamento MIUR			€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale Funzioni strumentali</b>			<b>3.694,15 €</b>	<b>2.783,84 €</b>
<b>INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA (art. 62)</b>				
Quota per ogni unità di personale ATA escluso Dsga	7	161,10 €	1.127,70 €	849,81 €
<b>Tot. Incarichi specifici pers. Ata</b>			<b>1.127,70 €</b>	<b>849,81 €</b>
<b>ORE ECCEDENTI sostituzione colleghi assenti</b>				
Quota per ogni docente O.D primaria e infanzia.	21	26,95 €	565,95 €	426,49 €
Quota per ogni docente O.D secondaria	6	48,90 €	293,40 €	221,10 €
arrotondamento MIUR			€ 0,00	€ 0,00
<b>totale ore eccedenti</b>			<b>859,35 €</b>	<b>647,59 €</b>
<b>Totale fondo per contrattazione</b>			<b>35.697,41 €</b>	<b>26.900,84 €</b>

**B) Risorse variabili**

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Art. 9 CCNL 29.11.2007 CEDOLINO UNICO	4.937,27 €	3.720,63 €
Risorse per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) CEDOLINO UNICO	274,56 €	206,90 €
Economie pregresse F.I.S. CEDOLINO UNICO	0,00 €	0,00 €
Economie pregresse ore eccedenti CEDOLINO UNICO	0,00 €	0,00 €
Economie pregresse indennità di bilinguismo CED.UNICO	0,00 €	0,00 €
comma 126-128 art. 1 L. 107/2015		
Valorizzazione docenti 2016/17	5.325,07 €	4.012,86 €
Valorizzazione docenti 2017/18	3.331,13 €	2.510,27 €
Valorizzazione docenti 2018/19	4.065,74 €	3.063,86 €
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati - quota relativa ai compensi al personale - previsti al lordo dei contr. (EU/ Comune / Provincia / Regione ecc.)	21.969,13 €	16.555,49 €
<b>TOTALE</b>	<b>39.902,90 €</b>	<b>30.070,00 €</b>

**C) Sintesi della costituzione del Fondo**







TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 35.697,41	€ 26.900,84
- Totale risorse variabili	€ 39.902,90	€ 30.070,00
<b>Totale fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 75.600,31</b>	<b>€ 56.970,84</b>

## CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

### Art. 34– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

### Art. 35 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. **Per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse, si conviene che la quota da assegnare al personale docente sia pari al 68% e quella al personale ATA sia pari al 32% dell'ammontare del Fondo d'istituto.**
3. La costituzione e la ripartizione del fondo è illustrata nella tabella seguente:

RIPARTIZIONE F.I.S. A.S. 2018/19		
	lordo stato	lordo dipendente
INDENNITÀ D.S.G.A	3.619,26 €	2.727,40 €
DOTAZIONE F.I.S. 2018/19 DOCENTI (68%)	21.813,14 €	16.437,94 €
DOTAZIONE F.I.S. 2018/19 ATA (32%)	10.265,01 €	7.735,50 €
<b>TOTALE</b>	<b>35.697,41 €</b>	<b>26.900,84 €</b>

4. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
5. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

### Art. 36 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 34, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate. I compensi per un'attività assegnata a più persone si intendono divisi in parti uguali.

#### DOCENTI

(compenso orario 17,50 €)

Legittimità giuridica	Descrizione			Importo lordo stato	Importo lordo dipendente
	Attività / Incarico	n° docenti	ore		
art. 88, comma 2, lettera a)	Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità			627,00 €	472,50 €

	<b>organizzativa e didattica:</b>				
	<i>Simulazione esame di stato</i>	<b>8</b>	<b>27</b>		
<b>art. 88, comma 2, lettera b)</b>	<b>Attività aggiuntive di insegnamento C.U.</b>				
	/	/	/	0,00 €	0,00 €
<b>art. 88, comma 2, lettera d)</b>	<b>Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento C.U.</b>			8.754,88 €	6.597,50 €
	<i>Continuità educativo didattica, educazione alla lettura</i>	<b>11</b>	<b>20</b>	464,44 €	350,00 €
	<i>INVALSI (organizzazione e analisi risultati)</i>	<b>9</b>	<b>37</b>	859,22 €	647,50 €
	<i>Laboratorio musicale e teatrale, rappresentazioni varie</i>	<b>27</b>	<b>82</b>	1.904,25 €	1.435,00 €
	<i>Giornalino scolastico</i>	<b>2</b>	<b>40</b>	928,90 €	700,00 €
	<i>Protezione civile, Educazione stradale, visite di studio e viaggi d'istruzione</i>	<b>15</b>	<b>155</b>	3.599,49 €	2.712,50 €
	<i>Gare tra alunni: Vega, Cankar</i>	<b>10</b>	<b>43</b>	998,57 €	752,50 €
<b>art. 88, comma 2, lettera f)</b>	<b>Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico C.U.:</b>				
	<i>Collaboratori del DS</i>	<b>1</b>	<b>65</b>	1.509,46 €	1.137,50 €
<b>art. 88, comma 2, lettera k)</b>	<b>Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF C.U.:</b>			7.058,58 €	5.319,20 €
	<i>Team del DS (analisi ed elaborazione PTOF)</i>	<b>2</b>	<b>40</b>	928,90 €	700,00 €
	<i>Coordinatori di plesso, orari</i>	<b>4</b>	<b>119</b>	2.763,48 €	2.082,50 €
	<i>Docenti capo-classe delle scuole primarie J. Ribičič, Grbec-Stepančič, e della SMS CANKAR</i>	<b>10</b>	<b>100</b>	2.322,25 €	1.750,00 €
	<i>Cura della documentazione</i>	<b>12</b>	<b>36,75</b>	858,17 €	646,70 €
	<i>Commissione di valutazione, commissione elettorale, tutoraggio</i>	<b>4</b>	<b>8</b>	185,78 €	140,00 €
<b>art. 88, comma 2, lettera l)</b>	<b>Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni</b>				
	<b>TOTALE</b>			17.949,92 €	13.526,70 €
<b>art. 33</b>	<b>Funzioni strumentali al POF (8) - C.U.</b>			3.694,16 €	2.783,84 €
	A) Progetti innovativi B) Alunni stranieri C) Lingua e cultura slovena Č) Alunni con bisogni educativi speciali D) Informatica e sicurezza E) Orientamento, dispersione scolastica educazione alla salute F) Movimento e sport	<b>7</b>	€ 397,69		

art. 87	Compensi per attività complementari di educazione fisica	274,56 €	206,90 €
art. 9	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica C.U.	4.937,28 €	3.720,63 €
art.6, co.2 lett. I	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati - quota relativa ai compensi al personale - previsti al lordo dei contr.	19.327,00 €	14.564,43 €
	Progetto Comunitario PON 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-50 – tutor (180 ore X 30,00 € L.S.)	5.400,00 €	4.069,33€
	Progetto Comunitario PON 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-50 – esperto (180 ore X 70,00 € L.S.)	12.600,00 €	9.495,10 €
	L.R. 26 – laboratori linguistici	1.327,00 €	1.000,00 €
art. 30 e 88	Quota ore di sostituzioni brevi assenze docenti C.U.	859,35 €	647,59 €
comma 126-128 art. 1 L. 107/2015	Valorizzazione docenti 2016/17	5.325,07 €	4.012,86 €
	Valorizzazione docenti 2017/18	3.331,13 €	2.510,27 €
	Valorizzazione docenti 2018/19	4.065,74 €	3.063,86 €
	<b>TOTALE</b>	<b>59.764,21 €</b>	<b>45.037,08 €</b>

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

**ATA**  
(compenso orario DSGA 18,50 €,  
Assistenti amm.vi 14,50 €, Collaboratori scol. 12,50 €)

Fonte normativa	PERSONALE ATA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008	Indennità di direzione al DSGA C.U. (quota fissa e variabile)	3.619,26 €	2.727,40 €
art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007	Prestazioni aggiuntive del personale ATA C.U.: Lavoro straordinario Intensificazione prestazioni lavorative	7.739,73 €	5.832,50 €
	<b>Assistenti amministrativi</b> 1. gestione personale, chiamata supplenti monitoraggi e statistiche relative al personale Adeguamento modelli di (assenze infortuni ferie). Inserimento dati relativi al personale sia software interno sia siti istituzionali. Gestione digitale protocollo e posta in arrivo. Stampa pagelle. 2. gestione alunni e documentazione iscrizioni e trasferimenti, monitoraggi e statistiche relative agli stessi, infortuni, mensa. Adeguamento vari modelli, documentazione gite. <b>110 ore x 14,50 €</b>	2.116,57 €	1.595,00 €



	<b>Collaboratori scolastici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ sostituzione colleghi assenti (intensificazione)</li> <li>➤ collaborazione docenti scuola dell'infanzia</li> <li>➤ collaborazione docenti scuole primarie</li> <li>➤ collaborazione docenti scuola secondaria di I° grado</li> <li>➤ collaborazione con l'amministrazione: archivi, e-mail rapporti con Globalservice + gestione pagina web</li> <li>➤ pulizie straordinarie e grandi superfici 339 ore x 12,50 €</li> </ul>	5.623,16 €	4.237,50 €
	<b>c) ore eccedenti per colleghi assenti</b> 42,64 ore x 12,50 €	707,29 €	533,00 €
<b>art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007</b>	<b>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari per il personale ATA</b>	2.642,13	1.991,06 €
	L.R. 26 – laboratori linguistici (compenso DSGA – 11,97 ore X 18,50 €)	294,00 €	221,55 €
	L.R. 13/2018 – Libri in comodato (compenso DSGA – 2 ore X 18,50 €)	49,10 €	37,00 €
	L.R. 13/2018 – Libri in comodato (compenso Collaboratore scolastico – 9 ore X 12,50 €)	148,62 €	112,50 €
	Progetto Comunitario PON 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-50 Laboratori in orario pomeridiano – Collaboratori scolastici (100 ore X 12,50 €)	1.658,75 €	1.250,00 €
	Progetto Comunitario PON 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-50 – DSGA Laboratori in orario pomeridiano (20 ore X 18,50 €)	490,99 €	370,00 €
<b>art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</b>	<b>Indennità di biling. e triling. C.U.</b>	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>€ 14.708,41</b>	<b>€ 11.083,96</b>

### Art. 37- Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alle auto-dichiarazioni sulle attività svolte.

### Art. 38 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Accedono al fondo tutti i docenti che raggiungono i 30 punti. La singola quota viene calcolata in base proporzionale al punteggio raggiunto secondo la seguente formula:  
fondo disponibile / punteggio totale aventi diritto X punteggio raggiunto dal singolo docente.
3. Per quanto riguarda la determinazione del compenso a partire dall'a.s. 2017/18 si estende la possibilità di accedere al fondo anche ai docenti a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche.

### Art. 39 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.



2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

#### Art. 40 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:

Fonte normativa	PERSONALE ATA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008	<b>Incarichi specifici C.U.</b>	€ 1.127,70	€ 849,81
	1 Assistente amministrativo gestione personale, Adeline forfetario 174,00 €	€ 230,90	€ 174,00
	1 Assistente amministrativo gestione alunni, rapporti con comune di TS mensa 174,00 €	€ 230,90	€ 174,00
	3 Collaboratori scolastici – Assistenza alunni con bisogni specifici forfetario 175,00 € + 175,00 € + 150,81 €	€ 663,50	€ 500,81

### TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 41 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione, dandone informazione alle RSU e Organizzazioni sindacali.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

#### Art. 42 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. A tal fine il **personale docente** dovrà produrre e consegnare alla segreteria amministrativa, entro la data del 21 giugno 2019, idonea documentazione che attesti l'avvenuto svolgimento degli incarichi in questione, costituita nella fattispecie:
  - per le attività a compenso orario, dai prospetti, forniti all'atto dell'incarico, compilati e firmati con data e ora delle attività svolte, e descrizione sintetica delle medesime;
  - per le ore aggiuntive di recupero / di insegnamento extracurricolare, dagli appositi registri dei corsi contenenti il numero degli alunni partecipanti e dai moduli riassuntivi contenenti l'indicazione delle date di svolgimento e delle classi coinvolte;
  - per le attività a compenso a "forfait" o "a obiettivo", dalla relazione finale per le attività di progetto; dal prodotto finale per quelle di carattere organizzativo (orario, coordinamento di classe, festa fine anno, altre iniziative già documentate ...)
3. Nessun compenso potrà essere preteso nel caso di mancata consegna della documentazione nei tempi previsti, fatto salvo il caso di gravi e certificati impedimenti che dovranno comunque essere valutati dal Dirigente scolastico, sentito il parere delle R.S.U e delle OO.SS. territoriali.